



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2021/199 del 11/10/2021

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 12 DAL KM 6+820 AL KM 6+914 A SANDON IN COMUNE DI FOSSÒ DALLE ORE 20:00 DI VENERDÌ 15/10/2021 ALLE ORE 06:00 DI LUNEDÌ 18/10/2021 E DALLE ORE 20:00 DI VENERDÌ 22/10/2021 ALLE ORE 06:00 DI LUNEDÌ 25/10/2021

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Collaboratore:

IL DIRIGENTE

Premesso che

- i. l'art. 23, comma 1-ter introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha stabilito che la Città Metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 dalla data di insediamento del Consiglio Metropolitan, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16 stabilisce che le Città Metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito D.Lgs. n. 267/2000), che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco Metropolitan n. 1 del 03/01/2019 e n. 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 12 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, ed il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

visto che:

- i. con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 89 del 05/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" – ID manufatto 070 – Ponte sul fiume Brenta a Sandon in comune di Fossò – I° stralcio";
- ii. con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 11/03/2020 i lavori in parola sono stati affidati all'A.T.I. costituita dalle imprese I.C.S. S.r.l. di Limena (PD), in qualità di Capogruppo, BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV) e CARMETAL S.r.l. di San Pietro di Feletto (TV), in qualità di Mandanti;
- iii. in data 24/10/2020 i suddetti lavori sono stati dichiarati conclusi;
- iv. a seguito di numerose segnalazioni ricevute e come accertato da sopralluogo effettuato in loco, è stata rilevata la necessità di dover nuovamente intervenire sul ponte in oggetto per ripristinarne i giunti che, dopo la conclusione dei lavori sopra citata, hanno già subito un evidente degrado;

considerato che, per l'esecuzione a regola d'arte ed in sicurezza del predetto intervento, è necessaria la totale occupazione e manomissione della sede stradale e, pertanto, la chiusura temporanea in entrambi i sensi di marcia dell'intera sede stradale lungo la S.P. 12 dal KM 6+820 al KM 6+914 in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta a Sandon in comune di Fossò, dalle ore 20:00 di venerdì 15/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 18/10/2021 e dalle ore 20:00 di venerdì 22/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 25/10/2021;

ritenuto pertanto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'emanazione di un provvedimento temporaneo atto a disciplinare, nelle circostanze succitate, la circolazione di veicoli, cicli e pedoni ai fini della sicurezza stradale lungo il tratto di strada oggetto dei lavori;

vista la nota prot. n. 52022 del 30/09/2021, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha richiesto agli enti interessati il Nulla Osta per la deviazione del traffico da attuare lungo le strade di competenza della stessa Città Metropolitana di Venezia, ma ricadenti all'interno dei centri abitati;

visti i vari Nulla Osta ricevuti in merito alla deviazione proposta, in particolare:

- prot. n. 52546 del 04/10/2021 da parte del Comune di Fossò;
- prot. n. 53323 del 06/10/2021 da parte del Comune di Camponogara;
- prot. n. 54056 del 08/10/2021 da parte del Comune di Campagna Lupia;
- prot. n. 54195 del 08/10/2021 da parte del Comune di Campolongo Maggiore;
- prot. n. 54202 del 08/10/2021 da parte della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta;

dato atto pertanto che le deviazioni di itinerario, a seguito della sospensione della circolazione lungo la viabilità di competenza della Città Metropolitana di Venezia, avverranno in ambo i sensi di marcia nei seguenti tratti stradali:

- tratto della S.P. 17 "Prozzolo - Vigonovo" dall'intersezione a rotatoria con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in centro a Fossò fino all'intersezione con la S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" in località Prozzolo, nei comuni di Fossò e di Camponogara;
- tratto della S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" dall'intersezione con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in località Prozzolo all'intersezione con la S.P. 14 "Liettolli - Lova" in località Bojon, nei comuni di Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore;
- tratto della S.P. 14 "Liettolli - Lova" dall'intersezione con la S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" in località Bojon all'intersezione con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in località Liettolli, nel comune di Campolongo Maggiore;

visti:

- i. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs., approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i;
- iii. l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
- iv. l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;

- v. l'art 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. l'interruzione del traffico, dalle ore 20:00 di venerdì 15/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 18/10/2021 e dalle ore 20:00 di venerdì 22/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 25/10/2021, lungo la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco", di competenza della Città Metropolitana di Venezia, dal KM 6+820 al KM 6+914 in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta a Sandon in comune di Fossò;
2. il dirottamento del traffico, durante il periodo di sospensione della circolazione, in ambo i sensi di marcia, lungo i seguenti tratti stradali:
 - tratto della S.P. 17 "Prozzolo - Vigonovo" dall'intersezione a rotatoria con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in centro a Fossò fino all'intersezione con la S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" in località Prozzolo, nei comuni di Fossò e di Camponogara;
 - tratto della S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" dall'intersezione con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in località Prozzolo all'intersezione con la S.P. 14 "Liettolì - Lova" in località Bojon, nei comuni di Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore;
 - tratto della S.P. 14 "Liettolì - Lova" dall'intersezione con la S.P. 13 "Antico Alveo del Brenta" in località Bojon all'intersezione con la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in località Liettolì, nel comune di Campolongo Maggiore;
3. all'A.T.I. costituita dalle imprese I.C.S. S.r.l. di Limena (PD), in qualità di Capogruppo, BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV) e CARMETAL S.r.l. di San Pietro di Feletto (TV), in qualità di Mandanti, di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito in accordo con la Direzione Lavori ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, del relativo *Regolamento di Attuazione ed Esecuzione* D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. e del Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*", tav. 70, nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, nel quale dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - b. dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione totale della sede stradale, come prevista dal *Nuovo Codice della Strada* e dal relativo *Regolamento di Attuazione ed Esecuzione*;
 - c. la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dell'intervento;
 - d. dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

A lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici della Città Metropolitana di Venezia per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;

AVVERTE

- i. che il presente provvedimento ha validità dalle ore 20:00 di venerdì 15/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 18/10/2021 e dalle ore 20:00 di venerdì 22/10/2021 alle ore 06:00 di lunedì 25/10/2021;
- ii. che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse, e perderà immediatamente vigore nel caso di anticipata conclusione delle opere;
- iii. che il dirottamento del traffico, durante il periodo di sospensione della circolazione, avverrà lungo i seguenti tratti stradali:

- tratto della S.P. 17 “Prozzolo - Vigonovo” dall’intersezione a rotatoria con la S.P. 12 “Casello 9 - Piove di Sacco” in centro a Fossò fino all’intersezione con la S.P. 13 “Antico Alveo del Brenta” in località Prozzolo, nei comuni di Fossò e di Camponogara;
 - tratto della S.P. 13 “Antico Alveo del Brenta” dall’intersezione con la S.P. 12 “Casello 9 - Piove di Sacco” in località Prozzolo all’intersezione con la S.P. 14 “Liettolì - Lova” in località Bojon, nei comuni di Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore;
 - tratto della S.P. 14 “Liettolì - Lova” dall’intersezione con la S.P. 13 “Antico Alveo del Brenta” in località Bojon all’intersezione con la S.P. 12 “Casello 9 - Piove di Sacco” in località Liettolì, nel comune di Campolongo Maggiore;
- iv. che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Fossò;
- v. che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- vi. che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- vii. che la Città Metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- viii. che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., *Regolamento di Attuazione ed Esecuzione*;
- ix. che, a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/71, al T.A.R. del Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/71, nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente